

La loro retribuzione non soffre una valutazione esatta preventiva, dipendendo dalla importanza e dal numero degli affari, che l'ufficio può presentare, e che varia anche secondo i luoghi e l'epoca, e lo Stato non si è riservato che una discrezionalità nel limitarne per legge il minimo ed il massimo; minimo, che qualora non sia raggiunto coi proventi d'ufficio, è dallo Stato integrato con l'indennità supplementare sotto forma di supplemento sul capitolo spese di giustizia; massimo, di cui, quando è superato, lo Stato stabilisce la quantità da diffalcare nella misura dei tre quinti che vanno a costituire il fondo per la beneficenza, ai colleghi messi a riposo, ed in avvenire alla Cassa di previdenza (articolo 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528).

Pur troppo l'immane disastro del terremoto, distruggendo la vita di parecchie città ha portato anche la sosta negli affari; e quindi il doloroso contraccolpo è ricaduto sulle condizioni degli ufficiali giudiziari residenti in quei miseri paesi i cui proventi vennero a ridursi quasi al nulla.

Il Ministero fu sollecito a concedere ai medesimi, appena gli fu possibile, ed anche su rudimentali repertori, esumati dalle macerie, i supplementi d'indennità trimestrale per l'epoca anteriore al terremoto, e l'intero ammontare del minimo loro spettante ai superstiti dopo il terremoto e fino a quando gli uffici non furono regolarmente riorganizzati.

Non ha mancato, sul fondo di lire 25,000 stanziato sul bilancio di questo Ministero « per i soccorsi ai funzionari giudiziari », di comprendere anche tra essi gli ufficiali giudiziari e di accogliere le loro domande concedendo sussidi nei limiti del capitale disponibile secondo le proposte dei capi delle Corti.

Nè ha potuto fare di più, perchè, oltre i due modi possibili di venire in aiuto ai medesimi, cioè colla concessione della indennità supplementare e con sussidi sul fondo straordinario del terremoto, non vi è alcun capitale in bilancio dal quale poter attingere soccorsi per gli ufficiali giudiziari in servizio.

Occorrerebbe, per poter seguire i sentimenti di umanità e di pietà che questo Ministero sente e che l'onorevole Nunziante invoca, che si facesse una legge speciale per concedere agli ufficiali giudiziari l'indennità da loro chiesta, non consentendolo, come si è dichiarato, la legge attualmente in vigore. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Nunziante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NUNZIANTE. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della gentile risposta, ma naturalmente non posso dichiararmi soddisfatto, poichè ritengo che gli ufficiali giudiziari, essendo nominati dal presidente della Corte d'appello, rientrino nella categoria degli impiegati dello Stato. Non sono certamente impiegati comunali nè provinciali, non sono impiegati privati; sicchè bisogna pure ammettere la loro qualità d'impiegati dello Stato, a meno di lasciarli tra color che son sospesi! D'altra parte anche se non si vuole ammettere questa teoria, bisogna riconoscere che lo Stato, come si è mostrato larghissimo nel dare sussidi ed indennità a tutti, ai vice pretori, ai maestri, agli impiegati comunali, avrebbe potuto fare qualche cosa anche per questa classe che, per quanto modesta, non è però meno degna del suo interessamento.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Indri ed altri deputati al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se e come intenda provvedere per una più corretta e regolare applicazione delle leggi dell'aprile 1886 e del luglio 1904 per quanto riflette il concorso dello Stato a favore dei comuni per gli stipendi ai maestri allo scopo di evitare l'aumentarsi di annualità arretrate che, contrastando con le leggi sopradette, mettono i comuni nella necessità di rinnovare le domande per ottenere il pagamento dei loro crediti creando agli stessi, e più specialmente ai comuni rurali, una condizione di ingiustificato disagio ».

Raccomando ai colleghi di ridurre in più angusti termini le loro interrogazioni. Chiedere la spiegazione di un fatto sta bene, ma il parlare anche delle conseguenze di esso esorbita dai limiti di una interrogazione.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

TESO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica*. L'interrogazione dell'onorevole Indri, come del resto tutte quelle che si stanno svolgendo in questi giorni, è nell'ordine del giorno da più di tre mesi, e quando fu presentata aveva certamente quella ragione d'essere che da allora va diminuendo sempre più e tra poco confido sarà sparita del tutto.

Il ritardo nella liquidazione dei concorsi e rimborsi dovuti ai comuni per gli aumenti di stipendio ai maestri elementari,